SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 gennaio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rossano e nomina del commissario straordinario. (16A00430). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva d'Isernia e nomina del commissario straordinario. (16A00431). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescolanciano e nomina del commissario straordinario. (16A00432). . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 1° dicembre 2015.

Determinazione della misura della provvigione spettante alla S.I.A.E. per le attività di gestione del diritto di seguito. (16A00433). . . . . *Pag.* 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 settembre 2015.

Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti. (16A00567). . . . . *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 18 dicembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di pirimiphos metile, sulla base del dossier Actellic 5 Newpharm di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A00463). . . . . *Pag.* 10

DECRETO 12 gennaio 2016.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Carlina», in Comune di Cannobio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (16A00544) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 12 gennaio 2016.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «San Benedetto» ed attribuzione di nuova denominazione alla miscela delle sorgenti che la costituiscono in Comune di Scorzè. (16A00545). *Pag.* 18

DECRETO 12 gennaio 2016.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Nuvola», in Comune di Valli del Pasubio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (16A00546) . . . . *Pag.* 19

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 15 dicembre 2015.

Cancellazione di varietà di mais dal registro nazionale. (16A00461) . . . . *Pag.* 19

DECRETO 22 dicembre 2015.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al registro nazionale. (16A00462) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 11 gennaio 2016.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte al registro nazionale. (16A00460) . . . . *Pag.* 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 12 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aceclofenac EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 6/2016). (16A00470). . . . . *Pag.* 24

DETERMINA 12 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pregabalin Sandoz GMBH», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 10/2016). (16A00472). . . . *Pag.* 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travocort». (16A00464) . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trental». (16A00465) . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Pfizer». (16A00466). . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immunorho». (16A00467). . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax». (16A00468). . . . . *Pag.* 28

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1589/2015 dell'11 dicembre 2015 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Teva». (16A00469) . . . . *Pag.* 29

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2016 (16A00585). . . . . *Pag.* 29

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2016 (16A00586). . . . . *Pag.* 30
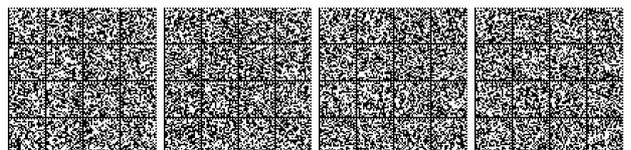
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2016 (16A00587). . . . . *Pag.* 30

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2016 (16A00588). . . . . *Pag.* 31

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2016 (16A00589). . . . . *Pag.* 31

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti (16A00434). . . . . *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti (16A00435). . . . . *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo (16A00436) . . . . *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti (16A00437). . . . . *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi (16A00438). . . . . *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti (16A00439). . . . . *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti (16A00440). . . . . *Pag.* 33

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Orta di Atella, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (16A00473) . . . . *Pag.* 33

Ministero della salute

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario. (16A00378) . . . . *Pag.* 33
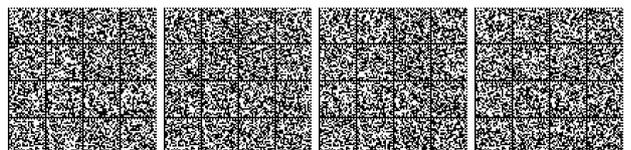
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rossano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rossano (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rossano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Aldo Lombardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rossano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 novembre 2015.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 novembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rossano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Aldo Lombardo.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00430

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva d'Isernia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 24 ottobre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaviva d'Isernia (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Stefano Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acquaviva d'Isernia (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Lenio Petrocelli.

Il citato amministratore, in data 24 ottobre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 novembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva d'Isernia (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Stefano Conti.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescolanciano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pescolanciano (Isernia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 26 ottobre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescolanciano (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuseppina Ferri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pescolanciano (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Domenico Padula.

Il citato amministratore, in data 26 ottobre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 novembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescolanciano (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Ferri.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00432
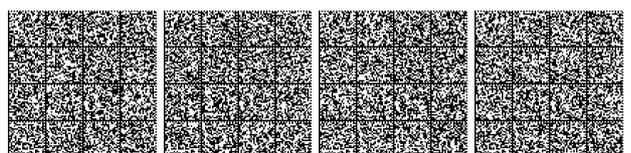
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 1° dicembre 2015.

Determinazione della misura della provvigione spettante alla S.I.A.E. per le attività di gestione del diritto di seguito.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni in materia di «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 52;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, di attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Visto l'art. 154, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, in base al quale la misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso agli aventi diritto, è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la S.I.A.E. medesima, e che la stessa misura della provvigione è sottoposta ad aggiornamento triennale;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiBACT»;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 4 maggio 2012, con il quale si dispone:

1. per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima, di cui alla Sezione VI, Capo II Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione. A decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla S.I.A.E. per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

2. Il presente decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2015;

Considerato che, al fine di condurre le attività prodromiche all'adozione del provvedimento di cui all'art. 154, comma 1, della legge 22 aprile 1941, relativamente al triennio 2015 - 2018, con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali del 18 maggio 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato e composto dai rappresentanti della medesima Direzione generale - Servizio II, nonché dai rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIE e dal Direttore generale della S.I.A.E;

Considerato l'esito delle attività condotte dal predetto gruppo di lavoro come rappresentato dal Direttore generale biblioteche e istituti culturali con nota del 30 settembre 2015, prot. n. 18260;

Tenuto conto della documentazione prodotta dalla S.I.A.E. in merito allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso dovuto all'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, nonché di quanto rappresentato dalla Società in ordine alle difficoltà di monitoraggio del mercato, ed ai contenziosi instauratisi sul mercato primario; dell'analisi svolta nell'ambito del gruppo di lavoro circa le stime di incasso per il periodo in questione e le modalità di imputazione dei costi di gestione; di quanto disposto nei decreti del 10 novembre 2009 e del 4 maggio 2012, afferenti rispettivamente al periodo 9 aprile 2009 - 8 aprile 2012 e 9 aprile 2012 - 8 aprile 2015, al fine di consentire alla S.I.A.E. di implementare un efficace sistema di riscossione e ripartizione del compenso e successivamente di stabilizzare gli effetti delle attività di verifica e di controllo sulle attività di tutti i professionisti del mercato dell'arte non ancora in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente, allo scopo di giungere al contenimento, progressivo dell'impatto della provvigione riconosciuta alla Società;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, all'aggiornamento triennale del decreto ministeriale di determinazione della misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla S.I.A.E. per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso dovuto all'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale per il periodo dal 9 aprile 2015 all'8 aprile 2018;

Sentita la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);

Decreta:

Art. 1.

1. Per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima, di cui alla Sezione VI, Capo II, Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2015 e fino all'8 aprile 2016, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2016 e fino all'8 aprile 2017 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 18% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2017 e fino all'8 aprile 2018 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 17% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

2. Il presente decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2018.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2015

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4821

16A00433

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2015.

Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, che prevede che, con decreto governativo di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'art. 17 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che individua le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali non generali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», che ha previsto la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del

settore bancario», ed in particolare l'art. 23-*quinquies* che dispone tra l'altro, al comma 5, i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visti, in particolare, gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 214 del 15 settembre 2014 - Supplemento ordinario n. 75;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto, nonché l'allegata Tabella 1;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2014, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 del 12 febbraio 2015;

Ritenuto, pertanto di dover provvedere al completamento dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato, procedendo all'individuazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del predetti Dipartimenti e alla definizione delle relative attribuzioni;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Su proposta dei capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e ne definisce i relativi compiti, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarità viene conferita mediante l'attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 5, relativamente alle funzioni esercitate dalle Ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione, e dall'art. 6, relativamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

4. L'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività delle Ragionerie territoriali.

Art. 3.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Caltanissetta/Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze/Prato, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Oristano, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/Asti, Avellino/Benevento, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Mantova/Cremona, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti a ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono costituite da un'unica unità organizzativa articolata in due sedi situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.
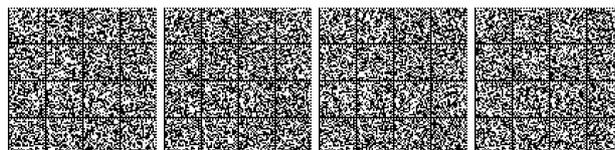
Art. 4.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attività:

a) controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa;

c) controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

d) controlli successivi sui rendiconti dei Commissari straordinari nominati con ordinanze di protezione civile;

e) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea;

f) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

g) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;

h) vigilanza sull'attività dei revisori delle istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche;

i) conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione;

l) attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato;

m) svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010;

n) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231;

o) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

p) ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegata dai Dipartimenti centrali.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organizzate nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, laddove richiesto, collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorità di audit di fondi comunitari, nonché per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 5.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attività su base regionale:

a) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali presenti nell'ambito regionale;

b) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;

c) le funzioni di cui alle lettere *b)* e *h)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi;

d) le funzioni di cui alla lettera *j)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica.
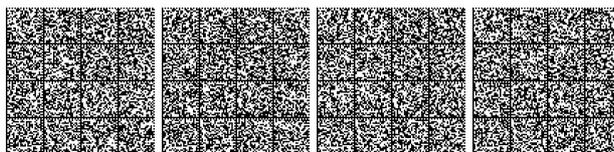
2. Le modalità attuative relative allo svolgimento delle attività di cui alle lettera *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono definite con apposite circolari.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, rimane fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010.

4. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera *d)*, sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

1. Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *n)* del presente decreto, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella allegata al presente decreto, con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.

2. Lo svolgimento delle predette funzioni è affidato al direttore della Ragioneria territoriale dello Stato.

Art. 7.

1. Nelle Ragionerie territoriali dello Stato articolate in più uffici di livello dirigenziale non generale, il direttore è responsabile del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie della Ragioneria territoriale.

Art. 8.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Roma, Milano/Monza Brianza, Napoli si articolano ognuna in tre uffici di livello dirigenziale non generale, compreso quello del direttore.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando, per le attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. *i)*, le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione:

Ufficio del direttore

Gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio. Attività di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 1 del presente decreto. Attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc..

Ufficio I

Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle direttamente attribuite al direttore.

Ufficio II

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 9.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Firenze/Prato, Palermo, Torino sono articolate ognuna in due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando, per le attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. *i)*, le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione:

Ufficio del direttore

Gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, laddove attribuiti alla Ragioneria territoriale. Attività di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 1 del presente decreto. Attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc..

Ufficio I

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle direttamente attribuite al direttore.

Art. 10.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco/Sondrio, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Oristano, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui è preposto il direttore.

Art. 11.

1. Tutti gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi con atto del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, sulla base delle indicazioni che saranno diramate con apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per le materie di competenza, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

b) più efficace espletamento delle attività di competenza;

c) miglior utilizzo delle risorse umane;

d) più efficiente erogazione dei servizi all'utenza.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3396
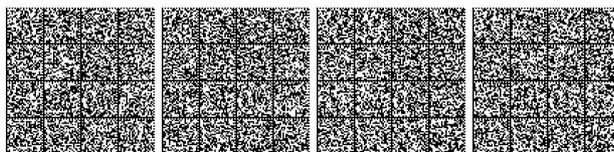
Allegato all'art. 6, comma 1

Tabella 1

RTS	Ambito territoriale
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna	Emilia-Romagna e Marche
Firenze/Prato	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Cosenza /Crotone	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Reggio Calabria/Vibo Valentia	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari Carbonia-Iglesias/Medio Campidano	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Perugia/Terni	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine/Pordenone	Friuli-Venezia Giulia

16A00567

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di pirimiphos metile, sulla base del dossier Actellic 5 Newpharm di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/52/CE della Commissione del 16 agosto 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva pirimiphos metile;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva pirimiphos metile decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto in particolare il Reg. (UE) 404/2015 che proroga l'approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il pirimiphos metile fino al 31 luglio 2018;
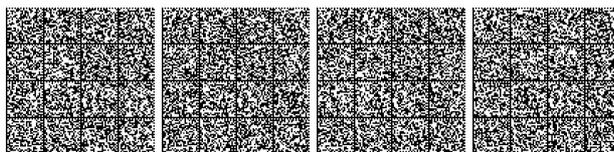
Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ACTELLIC 5, presentato dall'impresa Newpharm S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 20 settembre 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva pirimiphos metile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ACTELLIC 2P NEWPHARM, svolta dall'università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Viste le note con la quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018 , data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimiphos metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ACTELLIC 5;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimiphos metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 18 dicembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
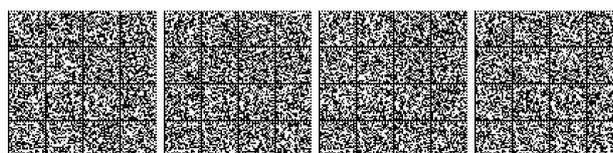
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva pirimiphos metile ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ACTELLIC 5 NEWPHARM di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi del Reg. Reg. (UE) 404/2015 che proroga la sostanza attiva sopra citata.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	5053	ACTELLIC 5	27/11/1982	Newpharm S.r.l.	ATTENZIONE H410-H315-H319-EUH066-EUH401; P280-P302+P350-P305+P351+P338-P332+P313-P337+P313-P362-P391-P501.
	Modifiche autorizzate: **-** Cambio di composizione				
2.	6443	DELIC 5 PRONTO	19/06/1985	Newpharm S.r.l.	ATTENZIONE H410-H315-H319-EUH066-EUH401; P280-P302+P350-P305+P351+P338-P332+P313-P337+P313-P362-P391-P501.
	Modifiche autorizzate: **-** Cambio di composizione in adeguamento al prodotto di riferimento				
3.	11687	ACTELLIC 5 NEWPHARM	12/06/2003	Newpharm S.r.l.	ATTENZIONE H410-H315-H319-EUH066-EUH401; P280-P302+P350-P305+P351+P338-P332+P313-P337+P313-P362-P391-P501.
	Modifiche autorizzate: **-** Cambio di composizione in adeguamento al prodotto di riferimento				

NEWPHARM

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ACTELLIC® 5

Insetticida liquido specifico per la disinfestazione di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali

ACTELLIC 5
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 5
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

NEWPHARM S.R.L Via Tremarende, 24/B, 35010 Santa Giustina in Colle (PD)-Tel. 049 9302876
Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A. – Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5053 del 27.11.1982

Partita n.

Altri stabilimenti di produzione/confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO); DUOCHEM – Beograd (Serbia)
Altre taglie: mL 25-50-100-200-250-500-750; Litri 1.5-2-2.5-3-4-5-10-15-20-25-50-100-200*-500*-750*-1000*
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare al confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPO DI APPLICAZIONE
ACTELLIC 5 agisce per contatto e asfissia in modo rapido e duraturo.
ACTELLIC 5 è attivo contro: calandre o punteruoli (*Sitophilus* spp.), triboli (*Tribolium* spp.), silvano (*Oryzaephilus* spp.), trogoderma (*Trogoderma* spp.), cappuccino (*Rhizopertha* spp.) ed altri coleotteri; tignole (*Sitotroga* spp. e *Ephestia* spp.) ed in generale altri insetti ed acari che frequentano gli ambienti dediti allo stoccaggio dei cereali.
La sua efficacia non è modificata dal calore o dall'umidità dei cereali.
ACTELLIC 5 non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cariossidi trattate.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Dose: 9 mL di prodotto/quintale di semente (frumento, orzo, segale ed avena). Adattare la dose in funzione di tipo e gravità dell'infestazione.
Il prodotto va applicato tal quale, per nebulizzazione, sulla granella di frumento, triticale, orzo e avena, curando di distribuirlo omogeneamente su tutta la massa e pima dell'insilamento.
Prima di introdurre le derrate, provvedere ad una accurata pulizia degli ambienti con particolare attenzione alle fessurazioni. Effettuare poi un trattamento delle pareti e dei soffitti con Actellic 50 Newpharm (liquido emulsionabile).
Per il trattamento degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali, applicare 11,1 mL di ACTELLIC 5 per m^2 di superficie.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici.
E' nocivo per il bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

***ATTENZIONE:** Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200, 500, 750 e 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

ACTELLIC® 5

Insetticida liquido specifico per la disinfestazione di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali

ACTELLIC 5
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 5
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

NEWPHARM S.R.L Via Tremarende, 24/B 35010 Santa Giustina in Colle (PD)-Tel. 049 9302876
Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A. – Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5053 del 27.11.1982

Partita n. **ml 100**

Altri stabilimenti di produzione/confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO); DUOCHEM – Beograd (Serbia)
Altre taglie: mL 25-50

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare al confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 DIC 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ACTELLIC® 5
NEWPHARM

Insetticida liquido specifico per la disinfestazione di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali

ACTELLIC 5 NEWPHARM

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 5
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

NEWPHARM S.R.L Via Tremarende, 24/B, 35010 Santa Giustina in Colle (PD)-Tel. 049 9302876
Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. Strada Statale Padana Superiore km 185.8, Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11687 del 12.06.2003

Partita n. l1

Altri stabilimenti di produzione/confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO); Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)
Altre taglie: Litri 5-10-25
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare al confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPO DI APPLICAZIONE
ACTELLIC 5 Newpharm agisce per contatto e asfissia in modo rapido e duraturo.
ACTELLIC 5 Newpharm è attivo contro: calandre o punteruoli (*Sitophilus* spp.), triboli (*Tribolium* spp.), silvano (*Oryzaephilus* spp.), trogoderma (*Trogoderma* spp.), cappuccino (*Rhizopertha* spp.) ed altri coleotteri; tignole (*Sitotroga* spp. e *Ephestia* spp.) ed in generale altri insetti ed acari che frequentano gli ambienti dediti allo stoccaggio dei cereali.
La sua efficacia non è modificata dal calore o dall'umidità dei cereali.
ACTELLIC 5 Newpharm non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cariossidi trattate.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Dose: 9 mL di prodotto/quintale di semente (frumento, orzo, segale ed avena). Adattare la dose in funzione di tipo e gravità dell'infestazione.
Il prodotto va applicato tal quale, per nebulizzazione, sulla granella di frumento, triticale, orzo e avena, curando di distribuirlo omogeneamente su tutta la massa e pima dell'insilamento.
Prima di introdurre le derrate, provvedere ad una accurata pulizia degli ambienti con particolare attenzione alle fessurazioni. Effettuare poi un trattamento delle pareti e dei soffitti con Actellic 50 Newpharm (liquido emulsionabile).
Per il trattamento degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali, applicare 11,1 mL di ACTELLIC 5 Newpharm per m^2 di superficie.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici.
E' nocivo per il bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 DIC. 2015

NEWPHARM

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DELIC 5 PRONTO

Insetticida liquido specifico per la disinfestazione di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali

DELIC 5 PRONTO

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 5
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

NEWPHARM S.R.L Via Tremarende, 24/B, 35010 Santa Giustina in Colle (PD)-Tel. 049 9302876
Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. Strada Statale Padana Superiore km 185.8 Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6443 del 19.06.1985

Partita n. ℓ1

Altri stabilimenti di produzione/confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI);
SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO);
Altre taglie: mL 100-150-200-250-500-700; L 5-15-20-25-50-100-200*-500*-1000*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare al confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPO DI APPLICAZIONE

DELIC 5 PRONTO agisce per contatto e asfissia in modo rapido e duraturo.
DELIC 5 PRONTO è attivo contro: calandre o punteruoli (*Sitophilus* spp.), triboli (*Tribolium* spp.), silvano (*Oryzaephilus* spp.), trogoderma (*Trogoderma* spp.), cappuccino (*Rhizopertha* spp.) ed altri coleotteri; tignole (*Sitotroga* spp. e *Ephestia* spp.) ed in generale altri insetti ed acari che frequentano gli ambienti dediti allo stoccaggio dei cereali.
La sua efficacia non è modificata dal calore o dall'umidità dei cereali.
DELIC 5 PRONTO non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cariossidi trattate.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Dose: 9 mL di prodotto/quintale di semente (frumento, orzo, segale ed avena). Adattare la dose in funzione di tipo e gravità dell'infestazione.
Il prodotto va applicato tal quale, per nebulizzazione, sulla granella di frumento, triticale, orzo e avena, curando di distribuirlo omogeneamente su tutta la massa e pima dell'insilamento.
Prima di introdurre le derrate, provvedere ad una accurata pulizia degli ambienti con particolare attenzione alle fessurazioni. Effettuare poi un trattamento delle pareti e dei soffitti con Actellic 50 Newpharm (liquido emulsionabile).
Per il trattamento degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali, applicare 11,1 mL di DELIC 5 PRONTO per m^2 di superficie.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici.
E' nocivo per il bestiame.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

***ATTENZIONE:** Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200, 500 e 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DELIC 5 PRONTO

Insetticida liquido specifico per la disinfestazione di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali

DELIC 5 PRONTO

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 5
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

NEWPHARM S.R.L Via Tremarende, 24/B, 35010 Santa Giustina in Colle (PD)-Tel. 049 9302876

Stabilimenti di produzione e confezionamento:
DIACHEM S.p.A. Strada Statale Padana Superiore km 185.8 Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6443 del 19.06.1985

Partita n. **ml 100**

Altri stabilimenti di produzione/confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO).

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare al confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO ~~NON~~ DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 DIC. 2015

16A00463

DECRETO 12 gennaio 2016.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Carlina», in Comune di Cannobio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda datata 26 ottobre 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Cannobio, Piazza Vittorio Emanuele III n. 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Carlina" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Fonte Carlina" sita nel territorio del Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Carlina» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Carlina» sita nel territorio del Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A00544

DECRETO 12 gennaio 2016.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «San Benedetto» ed attribuzione di nuova denominazione alla miscela delle sorgenti che la costituiscono in Comune di Scorzè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 4 dicembre 2015, integrata con note del 14 e del 18 dicembre 2015, con la quale la Società acqua minerale San Benedetto S.p.A. con sede in Scorzè (Venezia), Viale Kennedy 65, ha chiesto di poter variare la denominazione dell'acqua minerale naturale «San Benedetto» di Scorzè (Venezia), costituita dalla miscela delle acque provenienti dai pozzi San Benedetto 13, San Benedetto 14, San Benedetto 15 e San Benedetto 16, da «San Benedetto» a «Benedicta» e di poter attribuire alla miscela delle sorgenti che la costituiscono la denominazione «Benedicta»;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i decreti dirigenziali 25 novembre 1999, n. 3207-126 e 27 luglio 2001, n. 3399-126 con i quali è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale San Benedetto;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Veneto del 24 luglio 2012, n. 98 con il quale è stata autorizzata la miscelazione delle acque minerali proveniente dai pozzi San Benedetto 13, San Benedetto 14, San Benedetto 15 e San Benedetto 16;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua Minerale naturale «San Benedetto» da «San Benedetto» a «Benedicta» e l'attribuzione della denominazione «Benedicta» alla miscela delle sorgenti che la costituiscono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso in copia alla società interessata ed ai competenti organi regionali.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A00545

DECRETO 12 gennaio 2016.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Nuvola», in Comune di Valli del Pasubio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda datata 20 maggio 2015, integrata con note dell'8 giugno, del 27 ottobre e del 1 dicembre 2015, con la quale la Società Norda S.p.A., con sede in Milano, Via Inverigo 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuvola», costituita dalla miscela, denominata «Nuvola», delle acque provenienti dalle polle «Nuvola 2» e «Nuvola 3», sgorganti nell'ambito del permesso di ricerca «Busellati» sito nel territorio del Comune di Valli del Pasubio (Vicenza) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Nuvola», costituita dalla miscela, denominata «Nuvola», delle acque provenienti dalle polle «Nuvola 2» e «Nuvola 3», sgorganti nell'ambito del permesso di ricerca «Busellati» sito nel territorio del Comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A00546

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2015.

Cancellazione di varietà di mais dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste la richiesta della Limagrain Italia volta a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
10884	Mais	Aadrano	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Hording S.A.	09/01/2008
10212	Mais	LG3396	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Hording S.A.	12/02/2007

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A00461

DECRETO 22 dicembre 2015.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 4/2015 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
15113	SY Ilanka	200	HS	Syngenta France S.A.S. - Francia
14565	Moskva	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14566	Hashtag	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14567	Instinct	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14578	Aircross	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14587	Malaguti	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15253	Avicii	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15737	Solstizio	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
15733	Salgado	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15747	Yoda	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
15759	LG Absalon	Limagrain Europe - Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15726	LG Aragona	Limagrain Italia - Cremona

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15727	LG Capricorn	Limagrain UK LTD - Regno Unito

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A00462

DECRETO 11 gennaio 2016.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività cementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
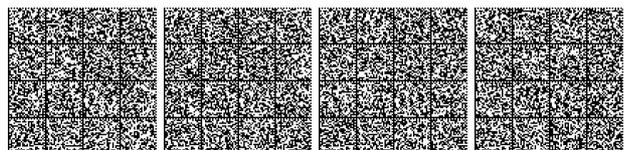
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quale sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste dei CREA, presentate tramite il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
599	Avena	Ava	CRA-Unità di Ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali	CRA-Unità di Ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e Fondazione Morando Bolognini
3624	Avena	Marisa	CRA-Unità di Ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali	CRA-Unità di Ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e Fondazione Morando Bolognini
4939	Frumento tenero	Salgemma	CRA-Unità di Ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali	CRA-Unità di Ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e Fondazione Morando Bolognini

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A00460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aceclofenac EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 6/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145:

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società EG S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ACECLOFENAC EG;

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043259035;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 11 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACECLOFENAC EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 40 compresse in blister AL/AL AIC n. 043259035 (in base 10) 19854V (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 66)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3,71

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,95

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACECLOFENAC EG è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00470

DETERMINA 12 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pregabalin Sandoz GMBH», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 10/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal. 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di Modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società SANDOZ GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale PREGABALIN SANDOZ GMBH;

Vista la determinazione n. 1237/2015 del 24 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 13 ottobre 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta SANDOZ GMBH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 044289015/E, 044289128/E, 044289181/E, 044289217/E, 044289357/E, 044289421/E, 044289458/E, 044289573/E, 044289724/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13/07/2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28/10/2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PREGABALIN SANDOZ GMBH nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

25 MG - Capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 14 capsule

AIC n. 044289015/E (in base 10) 1B7LZR (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1,16

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2,18
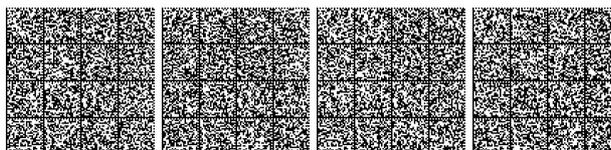
Confezione

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 14 capsule

AIC n. 044289181/E (in base 10) 1B7M4X (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2,89

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 5,42

Confezione

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 56 capsule

AIC n. 044289217/E (in base 10) 1B7M61 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 11,55

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 21,67

Confezione

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 14 capsule

AIC n. 044289421/E (in base 10) 1B7MDF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,31

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 8,09

Confezione 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 56 capsule

AIC n. 044289458/E (in base 10) 1B7MFL (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 17,25

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 32,35

Confezione

300 mg - capsula rigida - uso orale - buster (PVC/PVDC/ALU) - 56 capsule

AIC n. 044289724/E (in base 10) 1B7MPW (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 25,87

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 48,52

Confezione

50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 21 capsule

AIC n. 044289128/E (in base 10) 1B7M38 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 21 capsule

AIC n. 044289357/E (in base 10) 1B7MBF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

200 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 21 capsule

AIC n. 044289573/E (in base 10) 1B7MK5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PREGABALIN SANDOZ GMBH è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travocort».

Estratto determina V&A n.5 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale Travocort;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Travocort, nella forma e confezione sottoelencata:

«0,1% + 1% crema» 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 025371016

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, 20156 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00464

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trental».

Estratto determina V&A n. 6 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni: modifica del PIL a seguito del readability test, relativamente al medicinale Trental;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Trental, nelle forme e confezioni sottoelencate:

100 mg/5 ml soluzione per infusione per uso endoarterioso e endovenoso 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 022863031;

400 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse - A.I.C. n. 022863056;

600 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse - A.I.C. n. 022863068.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: SANOFI S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00465

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Pfizer».

Estratto determina V&A n. 7 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale Azitromicina Pfizer;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Azitromicina Pfizer, nelle forme e confezioni sottoelencate:

«250 mg capsule rigide» 6 capsule - A.I.C. n. 027897014;

«200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg - A.I.C. n. 027897026;

«500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse - A.I.C. n. 027897040;

«200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg - A.I.C. n. 027897053;

«100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027897065;

«150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027897077;

«200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027897089;

«300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027897091;

«400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027897103;

«Avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse - A.I.C. n. 027897115;

«500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 027897127.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00466

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immunorho».

Estratto determina V&A n. 8 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II e di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale IMMUNORHO;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale IMMUNORHO, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 022547018 - "300 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino polvere 10 ml + 1 fiala solvente 2 ml;

AIC n. 022547020 - "200 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare"1 flaconcino polvere 10 ml + 1 fiala solvente 2 ml;

AIC n. 022547044 - "300 mcg/ 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" siringa preriempita da 2 ml.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione delle confezioni da:

AIC n. 022547018 - "300 mcg (1500ui) polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

AIC n. 022547020 - "200 mcg (100 *ui)* polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare"1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

AIC n. 022547044 - "300 mcg/ 2 ml (1500 *ui)* soluzione iniettabile per uso intramuscolare" siringa preriempita da 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Kedrion S.p.a. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (LU) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00467

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax».

Estratto determina V&A n. 9 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZITROMAX;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ZITROMAX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 027860016 - "250 mg capsule rigide" 6 capsule;

AIC n. 027860028 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 1500 mg;

AIC n. 027860042 - "500 mg compresse rivestite con film" 3 compresse;

AIC n. 027860055 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 600 mg;

AIC n. 027860067 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 900 mg;

AIC n. 027860079 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 1200 mg;

AIC n. 027860081 - "100 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860093 - "150 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860105 - "200 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860117 - "300 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860129 - "400 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860143 - "AVIUM 600 mg compresse rivestite con film" 8 compresse;

AIC n. 027860156 - "500 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino;

AIC n. 027860168 - "2 g granulato per sospensione orale a rilascio prolungato" flacone.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00468

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1589/2015 dell'11 dicembre 2015 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Teva».

Nell'estratto della determina n. 1589/2015 dell'11 dicembre 2015 relativa al medicinale per uso umano VALGANCICLOVIR TEVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2016, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: "450 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 042545057 (in base 10) 18LCX1 (in base 32);

leggasi:

Confezione: "450 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 042545057 (in base 10) 18LCX1 (in base 32).

16A00469

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0888
Yen	128,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,74705
Fiorino ungherese	317,32
Zloty polacco	4,3646
Nuovo leu romeno	4,5305
Corona svedese	9,2720
Franco svizzero	1,0863
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6770
Kuna croata	7,6455
Rublo russo	81,9975
Lira turca	3,2872
Dollaro australiano	1,5516
Real brasiliano	4,3786
Dollaro canadese	1,5336
Yuan cinese	7,1554
Dollaro di Hong Kong	8,4471
Rupia indonesiana	15076,42
Shekel israeliano	4,2827
Rupia indiana	72,7413
Won sudcoreano	1309,12
Peso messicano	19,4182
Ringgit malese	4,7655
Dollaro neozelandese	1,6577
Peso filippino	51,326
Dollaro di Singapore	1,5607
Baht tailandese	39,491
Rand sudafricano	18,0474

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00585

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0836
Yen	127,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,75080
Fiorino ungherese	317,75
Zloty polacco	4,3568
Nuovo leu romeno	4,5333
Corona svedese	9,2483
Franco svizzero	1,0855
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6388
Kuna croata	7,6672
Rublo russo	82,6895
Lira turca	3,2842
Dollaro australiano	1,5460
Real brasiliano	4,3704
Dollaro canadese	1,5370
Yuan cinese	7,1276
Dollaro di Hong Kong	8,4094
Rupia indonesiana	14965,60
Shekel israeliano	4,2711
Rupia indiana	72,4603
Won sudcoreano	1308,87
Peso messicano	19,2772
Ringgit malese	4,7830
Dollaro neozelandese	1,6547
Peso filippino	51,296
Dollaro di Singapore	1,5570
Baht tailandese	39,368
Rand sudafricano	17,9737

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00586

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0816
Yen	127,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,75020
Fiorino ungherese	315,43
Zloty polacco	4,3458
Nuovo leu romeno	4,5300
Corona svedese	9,2460
Franco svizzero	1,0926
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5588
Kuna croata	7,6670
Rublo russo	82,3098
Lira turca	3,2626
Dollaro australiano	1,5413
Real brasiliano	4,3214
Dollaro canadese	1,5381
Yuan cinese	7,1121
Dollaro di Hong Kong	8,3922
Rupia indonesiana	14947,98
Shekel israeliano	4,2635
Rupia indiana	72,3212
Won sudcoreano	1301,18
Peso messicano	19,2779
Ringgit malese	4,7382
Dollaro neozelandese	1,6519
Peso filippino	51,283
Dollaro di Singapore	1,5492
Baht tailandese	39,203
Rand sudafricano	17,8353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00587

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0893
Yen	128,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,7570
Fiorino ungherese	315,97
Zloty polacco	4,3730
Nuovo leu romeno	4,5348
Corona svedese	9,2850
Franco svizzero	1,0950
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6071
Kuna croata	7,6660
Rublo russo	83,2007
Lira turca	3,3025
Dollaro australiano	1,5695
Real brasiliano	4,3730
Dollaro canadese	1,5647
Yuan cinese	7,1809
Dollaro di Hong Kong	8,4775
Rupia indonesiana	15155,06
Shekel israeliano	4,2986
Rupia indiana	73,4516
Won sudcoreano	1320,77
Peso messicano	19,5529
Ringgit malese	4,7855
Dollaro neozelandese	1,6903
Peso filippino	52,076
Dollaro di Singapore	1,5670
Baht tailandese	39,5520
Rand sudafricano	18,0475

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00588

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0914
Yen	127,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,76150
Fiorino ungherese	314,35
Zloty polacco	4,4129
Nuovo leu romeno	4,5375
Corona svedese	9,3474
Franco svizzero	1,0951
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6085
Kuna croata	7,6655
Rublo russo	84,6924
Lira turca	3,3208
Dollaro australiano	1,5895
Real brasiliano	4,4139
Dollaro canadese	1,5849
Yuan cinese	7,1888
Dollaro di Hong Kong	8,5057
Rupia indonesiana	15268,11
Shekel israeliano	4,3125
Rupia indiana	73,9860
Won sudcoreano	1328,97
Peso messicano	19,7876
Ringgit malese	4,8281
Dollaro neozelandese	1,7103
Peso filippino	52,281
Dollaro di Singapore	1,5735
Baht tailandese	39,705
Rand sudafricano	18,2254

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00589
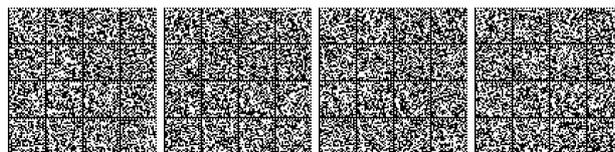
MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012550/XVJ(53) del 22 dicembre 2015, i manufatti esplodenti denominati:

«Accenditore Elettrico A 200-1 Roberts Research Laboratory MOD. A 200-1» V categoria gruppo «B»;

«Tagliacavo Technical Ordnance MOD. 211518 5 SEC.» V categoria gruppo «E»;

«Tagliacavo Roberts Research Laboratory MOD. H3C - 2 SEC.» V categoria gruppo «E»;

«Bullone Esplosivo 201917V0100 Rev. A P/N EU_2195_01» V categoria gruppo «E»;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Francesco Moliterni titolare, in qualità di procuratore speciale della società «Selex ES S.p.a.» con sede legale in Piazza Monte Grappa n. 4 (RM) e stabilimento in Ronchi dei Legionari (GO), via M. Stoppani n. 21, delle licenze ex articoli 46 e 47 per la sola vendita e 28 del T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati, come sopra accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A00434

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014883/XVJ(53) del 22 dicembre 2015, i manufatti esplodenti denominati:

"MOB QCYD-15-2-2 Segnale luminoso e fumogeno per salvataggio in mare" (massa attiva g 1002,03);

"LINE THROWER JH7-230-91 Lanciasagole" (massa attiva g 174,06).

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Falco Ferdinando titolare, in qualità di amministratore unico della società "F.D.F. s.r.l." con stabilimento in Pannarano (Bn) - località Bosco Capitolo, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplodenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A00435

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016897/XVJ(53)del 22 dicembre 2015, il manufatto esplosivo denominato: "HNS Flemmatizzato" è riconosciuto, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società "RWM Italia S.p.A." con stabilimento sito in Domusnovas (CI) – località "Matt'è Conti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A00436

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016180/XVJ(53)del 22 dicembre 2015, i manufatti esplodenti denominati:

"Cilindro Vulcano Giorno 4L CAL. MM. 65" (massa attiva g 196,00);

"Cilindro Vulcano Notte 4L CAL. MM. 65" (massa attiva g 276,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta "Nuova Arte Pirica di Parente Giuseppe" con fabbrica di fuochi artificiali in Contrada Pagliara Vecchia - Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Le etichette dei manufatti sopra elencati devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A00437

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015435/XVJ(53)del 22 dicembre 2015, i manufatti esplodenti denominati: "P/N 895408-1" e "P/N 895409-1", già classificati in V categoria - gruppo "A" con D.M. n. 559/C2736.XV.J(1110) del 16 aprile 1998, con il presente provvedimento sono classificati, su istanza del sig. Stolfa Andrea, in qualità di Presidente & Ceo di "Inaer Aviation Italia S.p.A." con sede legale in Milano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del T.U.L.P.S., nella V categoria gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A00438

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017934/XVJ(53)del 22 dicembre 2015, i manufatti esplodenti denominati:

"MBEU280020" II categoria;

"MBEU280021" II categoria;

"MBEU280022" II categoria.

sono riconosciuti, su istanza del sig. ChiomINTO Massimo, titolare in nome e per conto della ditta "Alenia Aermacchi S.p.A.", con stabilimento sito in Venegono Superiore, via P. Foresio n. 1 - Varese, delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificati, come sopra accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A00439

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011416/XVJ(53)del 22 dicembre 2015, i manufatti esplodenti denominati:

"P/N MBDT 24017C" V categoria gruppo "A";

"P/N MBEU 188017" V categoria gruppo "A";

"P/N MBEU 280050" V categoria gruppo "A",

sono riconosciuti, su istanza del sig. Klinger Umberto, titolare in nome e per conto della ditta "Sicamb S.p.a." con sede legale e stabilimento siti in via Eschido n. 1 - Latina - delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificati, come sopra accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A00440

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Orta di Atella, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno dell'8 gennaio 2016, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Orta di Atella (Caserta).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

16A00473

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario.

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2015.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della Salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari.

1. ABBVIE S.r.l. - Via PONTINA Km 52 – 04100 CAMPOVERDE DI APRILIA (Latina).

2. ABIOGEN PHARMA S.p.A. - Via MEUCCI, 36 - 56014 OSPEDALETTO- PISA.

3. ACME DRUGS S.r.l. - Via PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 - 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia).

4. ACS DOBFAR S.p.A. - Viale ADDETTA 4/12 - 20067 TRIBIANO (Milano).

5. ACS DOBFAR S.p.A. - Via ROSSINI, 9/11- 20067 TRIBIANO (Milano).

6. ADARE PHARMACEUTICALS S.r.l. - Via MARTIN LUTHER KING, 13 - 20060 PESSANO CON BORNAGO (Milano).

7. ALFA OMEGA S.r.l. - Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 44100 COPPARO (Ferrara).

8. BELTAPHARM S.p.A. - Via STELVIO, 66 – 20095 CUSANO MILANINO (Milano).

9. BIEFFE MEDITAL S.p.A. - Via NUOVA PROVINCIALE snc - 23034 GROSOTTO (Sondrio).

10. BIOPHARMA S.r.l. - Via DELLE GERBERE, 20/22 - 00400 SANTA PALOMBA – POMEZIA - (Roma).

11. BRISTOL MYERS SQUIBB S.r.l. - Contrada del CERASO - 03012 ANAGNI – (Frosinone).

12. BRUSCHETTINI S.r.l. - Via ISONZO, 6 - 16147 GENOVA.

13. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A. - Via MODENA, 15 - 40019 S. AGATA BOLOGNESE (Bologna).

14. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A. - Via LEOPARDI, 2/C – 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia).

15. CHELAB S.r.l. - Via RESANA, 25 – 31023 RESANA (Treviso).

16. CHEMICALS LAIF S.p.A. - Via ROMA, 69 – 36020 CASTEGNERO (Vicenza).

17. CHEMIFARMA S.p.A. - Via DON EUGENIO SERVADEI, 16 – 47100 FORLI' (Forlì Cesena)

18. CICIEFFE S.r.l. - Via PROVINCIALE , 13 - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (Bergamo).

19. CORDEN PHARMA S.p.A. - Viale dell'INDUSTRIA, 3 - 20867 CAPONAGO (Monza Brianza).

20. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A. - Viale delle INDUSTRIE , 2 – 20090 SETTALA (Milano).

21. DOX-AL ITALIA S.p.A. - Via MASCAGNI, 6/A – 20050 SULBIATE (Milano).

22. EIGENMANN & VERONELLI S.p.A. - Via VIGEVANO, 63/a , fraz. SAN MARTINO - 28069 TRECATE (Novara).

23. ELI LILLY ITALIA S.p.A. - Via GRAMSCI, 731/733 - 50019 SESTO FIORENTINO (Firenze).

24. EUROFINS BIOLAB S.p.A. - Via BRUNO BUOZZI, 2 - 20090 VIMODRONE (Milano).

25. FACTA FARMACEUTICI S.p.A. - Nucleo Industriale S. ATTO – 64020 S. NICOLO' A TORDINO (Teramo).

26. FACTA FARMACEUTICI S.p.A. - Via LAURENTINA Km, 24,730- 0040 POMEZIA (Roma).

27. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A. - Via E. FERMI, 50 – 20019 SETTIMO MILANESE (Milano).

28. FATRO S.p.A. - Via EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILA (Bologna).

29. FATRO S.p.A. - Via MOLINI EMILI, 2 – 25030 MACLODIO (Brescia).

30. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. - Via PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME (Padova).

31. FILOZOO S.r.l. - Viale DEL COMMERCIO, 28/30 - 41012 CARPI (Modena).

32. FRESEN*IUS* KABI ITALIA S.r.l. - Via CAMAGRE, 41/43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (Verona).

33. FRIULCHEM S.p.A. - Via SAN MARCO, 23 -33099 VIVARO (Pordenone).

34. GAMMATON S.R.L. - Via XXIV Maggio, 14 – 22070 GUANZATE (Como).

35. GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 VERONA.

36. HAEMOPHARM BIOFLUIDS s.r.l. - Via dell'Industria, 6 – 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio).

37. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l. - Strada Statale, 156, Km 47, 600 – 04100 BORGO SAN MICHELE - LATINA.

38. HERING S.p.A. - Viale dello SVILUPPO, 6 – contrada da FARGIONE z.i. ASI - 97015 MODICA (Ragusa).

39. ICF INDUSTRIA CHIMICA FINE - Via G. B. BENZONI, 50 – Fraz. SCANNABUE -26020 PALAZZO PIGNANO (Cremona).

40. I.M.S. INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI s.r.l. - Via VENEZIA GIULIA, 23- 20157 MILANO.

41. IL CEPPO S.a.S. - Via MONTERESI, 3 - 53035 MONTERIGGIONI (Siena).

42. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A. - Via AFFAROSA, 4 – 42010 RIO SALICETO (Reggio Emilia).

43. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. - Via CASSIA NORD, 3 – 53014 MONTERONI D'ARBIA (Siena).

44. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l. - Via NETTUNENSE Km 20,300 - 04011 APRILIA (Latina).

45. ISTITUTO DE ANGELI S.p.A. - Località Prulli, 3/c- 50066 REGGELLO (Firenze).

46. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A. - Via ALESSANDRO MANZONI, 2 – 10092 BEINASCO (Torino).

47. IZO S.r.l. a socio unico - Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 CHIGNOLO PO (Pavia).

48. JANSSEN CILAG S.p.A. - Via C. JANSSEN, 23 – 04010 BORGO SAN MICHELE - LATINA.

49. LABANALYSIS S.r.l. - Viale EUROPA, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia).

50. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A. - Via LICINIO, 11 – 22036 ERBA (Como).

51. MERIAL ITALIA S.p.A. - Via BAVIERA, 9 - 20124 NOVENTA PADOVANA (Padova).

52. MICROCHEM S.r.l. - Via TURATI, 2 - 29017 FIORENZUOLA D'ARDA (Piacenza).

53. MONICO S.p.A. - Via PONTE DI PIETRA, 7 - 30173 MESTRE (Venezia).

54. NEOLOGISTICA S.r.l. - L.go BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (Varese).

55. PATHEON CAPUA S.p.A. - Strada Statale APPIA, 46/48 - 81043 CAPUA (Caserta).

56. PB BELTRACCHINI S.r.l. - Via S. ERASMO , 6 – 20027 RESCALDINA (Milano).

57. PFIZER ITALIA S.r.l. - Via del COMMERCIO, 25/26 – 63046 MARINO DEL TRONTO (Ascoli Piceno).

58. PHARMAC ITALIA S.r.l. - Viale UMBRIA, 55/57 – 40065 ROZZANO (Milano).

59. PRC TICINUM LAB S.r.l. - Via BOVIO, n. 6 - 28100 NOVARA.

60. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A. - Via TITO SPERI, 14 - 00040 POMEZIA (Roma).

61. S. M. FARMACEUTICI S.r.l. - Via ZONA INDUSTRIALE – 85050 TITO SCALO (Potenza).

62. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A. - Via G. MARCONI, 2 – 24069 CENATE SOTTO (Bergamo).

63. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A. - Via delle INDUSTRIE snc - 26814 LIVRAGA (Lodi).

64. STERIGENICS ITALY S.P.A. - Via MARZABOTTO , 4 – 40061 MINERBIO (Bologna).

65. TEKNOFARMA S.p.A. - Strada comunale da BERTOLLA all' ABBADIA di STURA, 14 -10156 TORINO.

66. TOSVAR S.r.l. - Via del LAVORO, 10 – 20060 POZZO D'ADDA (Milano).

67. TUBILUX PHARMA S.p.A. - Via COSTARICA , 20/22 – 00071 POMEZIA (Roma).

68. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A. - Via G. DI VITTORIO, 36 - 25125 BRESCIA.

69. UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l. - Via FORMELLESE, Km 4,300- 00060 FORMELLO (Roma).

70. VETEM S.p.A. - Lungomare L. PIRANDELLO, 8 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento).

71. VÉTOQUINOL ITALIA S.p.A. - Via PIANA, 265 - 47032 BERTINORO (Forlì Cesena).

72. ZOETIS MANUFACTURING ITALIA S.r.l. - Via F. GORGONE 6 s.n. c. – 95121 CATANIA.

73. ZOETIS MANUFACTURING MEDOLLA S.r.l. - Via RUBADELLO, 6 – 40136 MEDOLLA (Modena).

16A00378

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-020) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
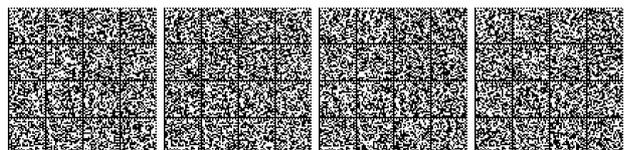
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00